

# Prassi Amministrazione delle imposte dei Grigioni

Spese professionali: spese di trasporto	LIG 31 I lett. a e b
	LIFD 26 I lett. a e b

## 1. ASPETTI FONDAMENTALI

In presenza di una distanza considerevole, per le trasferte fra il luogo di residenza e il luogo di lavoro effettuate con i **mezzi di trasporto pubblici** possono essere dedotte le spese effettive. Una distanza di 2 km o una distanza percorribile a piedi in più di 20 minuti è già considerata una distanza considerevole (Bosshard/Funk, Steueroptimierte Gehaltsnebenleistungen, pag. 81).

In caso di utilizzo di un **mezzo di trasporto privato**, in linea di massima è possibile tenere conto solamente delle spese che si dovrebbero sostenere se ci si servisse di un mezzo di trasporto pubblico (Bruno Knüsel, in: Kommentar zum DBG, art. 1–82, 2ª ed., art. 26 nota 19; Peter Locher, Kommentar zum DBG, 1ª parte, art. 26 nota 8 segg.). Soltanto quando non sono disponibili mezzi di trasporto pubblici o quando non è oggettivamente ragionevole pretendere che il contribuente se ne serva (ad es. malattia, costituzione fragile, età, grande distanza dalla fermata più vicina, orari sfavorevoli, utilizzo dell'automobile nell'esercizio professionale ecc.), possono essere dedotti i costi del veicolo privato (TF 25.4.1995, in: NStP 49/1995, pag. 81; STA A 03 21, pubbl. in: RGLG 3/2003, pag. 153 seg.; StRK BS 22.1.2004, in: BStPra XVII, pag. 459).

Pretendere l'utilizzo dei mezzi di trasporto pubblici non è accettabile se utilizzando un veicolo privato si consegue un **risparmio di tempo giornaliero superiore a un'ora** con un viaggio di andata e ritorno.

In sede di calcolo del dispendio di tempo per l'impiego di un veicolo privato si deve partire dal presupposto che oggi è necessario fare i conti con ingorghi del traffico soprattutto negli orari di punta. In sede di definizione del tempo di percorrenza effettivo è necessario tenere conto dei ritardi che ne conseguono. Anche in caso di utilizzo dei mezzi di trasporto pubblici occorre considerare eventuali tempi di attesa.

Dai contribuenti con orario di lavoro flessibile si può senz'altro pretendere che nella determinazione dell'orario di lavoro tengano conto degli orari dei mezzi di trasporto pubblici.

Se la deduzione delle spese dell'automobile per lo spostamento verso il luogo di lavoro viene motivata con l'utilizzo del proprio veicolo privato per trasferte di lavoro, il contribuente deve perlomeno comprovare l'entità di queste trasferte di lavoro (cfr. STA A 03 21, pubbl. in: RGLG 3/2003, pag. 153 seg.). Se il contribuente non produce i rispettivi mezzi di prova, deve accettare le conseguenze della loro mancata presentazione. Il fatto che il datore di lavoro non risarcisca al dipendente alcuna spesa per il veicolo costituisce un indizio importante a sostegno del fatto che il veicolo privato non viene utilizzato per scopi professionali.

1.1.2011 Du/He 031-01-a-01-i.doc

### 2. MEZZI DI TRASPORTO PUBBLICI

Qualora si utilizzino costantemente i mezzi di trasporto pubblici, i costi effettivamente sostenuti per l'abbonamento sono deducibili. Se si esibisce la prova che è stato acquistato un abbonamento di 1<sup>a</sup> classe, i relativi costi sono detraibili.

Se per contro un contribuente, dal quale si può pretendere l'uso dei mezzi di trasporto pubblici e al quale si riconoscono quindi solo le spese ferroviarie, si reca al lavoro con l'automobile, ha diritto alla deduzione delle spese di 2<sup>a</sup> classe.

Assoggettamento per l'anno intero	Assoggettamento inferiore a un anno	
	Reddito imponibile	Reddito determinante l'aliquota
Costi effettivi	Costi effettivi	Conversione in base alla du- rata dell'assoggettamento, non in base alla durata dell'at- tività lucrativa

# 3. BICICLETTA, CICLOMOTORE, MOTOLEGGERA

Per i costi della bicicletta, del ciclomotore o della motoleggera (cilindrata massima 50 cm<sup>3</sup>) possono essere dedotti:

Assoggettamento per l'anno intero	Assoggettamento inferiore a un anno	
	Reddito imponibile	Reddito determinante l'aliquota
Importo forfetario di CHF 700; nessuna decurtazione in caso di lavoro parziale e di attività non esercitata durante tutto l'anno	Nessuna decurtazione dell'im- porto forfetario di CHF 700	Nessuna conversione dell'im- porto forfetario di CHF 700

# 4. AUTOMOBILE E MOTOCICLETTA (MODIFICA DEL 1° GENNAIO 2012)

Se i costi per un'automobile o una motocicletta privata (cilindrata superiore a 50 cm<sup>3</sup>) vengono riconosciuti come spese professionali, sono determinanti le seguenti aliquote forfetarie di chilometraggio:

	Cantone	Confederazione
Motocicletta (oltre 50 cm <sup>3</sup> )	40 al km	40 al km
Automobile: periodo fiscale 2010	70 al km	70 al km
periodo fiscale 2011	70 al km	70 al km

Queste aliquote comprendono anche le spese per l'affitto di un garage o le tasse di parcheggio.

Per quanto riguarda le spese per un'automobile privata, a partire dal periodo fiscale 2012 fa stato la regolamentazione seguente: a livello federale e cantonale viene con-

031-01-a-01-i.doc 2

cessa una deduzione di 70 centesimi al km per i primi 15'000 chilometri; dopo questa soglia viene concessa una deduzione di 40 centesimi al km.

A partire dal **periodo fiscale 2016** a livello **federale** vige la seguente limitazione:

la deduzione per le spese necessarie di trasferta tra luogo di domicilio e luogo di lavoro è stata limitata a fr. 3'000.- (LIFD 26 I lett. a). Anche in caso di assoggettamento inferiore a un anno, durata dell'attività lucrativa inferiore a un anno o lavoro a tempo parziale, le spese di viaggio sono deducibili fino a un importo massimo di fr. 3'000.-.

Se un'automobile aziendale è messa a disposizione a titolo gratuito per gli spostamenti casa-lavoro e tale tragitto supera in totale i 20 km/giorno (corrisponde a spese per fr. 3'000.-), l'importo eccedente è considerato reddito imponibile. In sede di calcolo non vanno considerati i giorni in cui il collaboratore in servizio esterno (ad es. rappresentante di commercio, consulente alla clientela, montatore attivo regolarmente in cantieri) si reca dal cliente direttamente da casa. In tali casi il datore di lavoro deve certificare la quota percentuale riguardante il servizio esterno al numero 15 del certificato di salario.

Esempio: Tragitto per recarsi al luogo

di lavoro 30 km x 220 giorni x fr. 0.70 fr. 4'620.— Massimo deducibile fr. 3'000.— Imponibile fr. 1'620.—

Vedi anche la <u>Comunicazione-002-D-2016-i del 15 luglio 2016</u> e la rispettiva liste delle <u>Quote forfettarie per la dichiarazione dell'attività in servizio esterno</u>.

A livello cantonale non vi è una limitazione corrispondente.

# 5. RIENTRO A CASA PER PRANZO

Per l'andata e il ritorno sul mezzogiorno viene concessa al massimo l'aliquota forfetaria per spese supplementari in caso di vitto fuori domicilio secondo quanto previsto da LIG 31 I lett. b e LIFD 26 I lett. b. Se il contribuente, malgrado le maggiori spese di viaggio, desidera poter consumare il pranzo a casa, le spese supplementari che ne conseguono, per quanto superino le spese supplementari in caso di vitto fuori domicilio, costituiscono spese di sostentamento e non sono deducibili. Se per contro le spese di viaggio sono inferiori alle spese di vitto, in linea di massima sono deducibili solo le spese di viaggio (P. Funk: Der Begriff der Gewinnungskosten nach schweizerischem Einkommenssteuerrecht, pag. 87).

#### 6. Spese di Viaggio per soggiornanti settimanali

Si consulti in merito la prassi relativa a LIG 31 I lett. b (031-01-b-01).

031-01-a-01-i.doc 3